



## UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.7 del 26.01.2017

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia (U.E.P.E.) per il reinserimento di persone in esecuzione penale.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore 18.30 nella sede comunale di Cervesina, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana.


<i>Risultano</i>		Presenti	Assenti
1	<b>Daniele Taramaschi</b> - Presidente	si	
2	<b>Maurizio Fusi</b> - Assessore	si	
3	<b>Daniela Sartori</b> – Assessore	no	si
4	<b>Marco Bresciani</b> – Assessore	si	
<i>Totali presenti/assenti</i>		3	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p><b>PARERI PREVENTIVI:</b>  Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.  Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p style="text-align: right;">Responsabile Servizio Finanziario f.to Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</b></p> <p style="text-align: right;">IL PRESIDENTE f.to Rag. Daniele Taramaschi</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto</p>
---	---

<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>  Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 22.02.2017.</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO DELL'UNIONE f.to Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.</b></p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO DELL'UNIONE Dott. Giuseppe Pinto</p>
---	--



## LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

Premesso che questo ente intende assumere concretamente il ruolo che la legge gli assegna nei processi di recupero e reinserimento di persone che hanno avuto una condotta criminosa a causa della quale hanno subito una condanna penale;

Considerato che infatti numerosi sono gli interventi del legislatore volti a coinvolgere direttamente e no gli enti locali nell'attività di recupero e riqualificazione civile e sociale di persone che hanno commesso reati e che devono conseguentemente espiare la pena alla quale sono state condannate,

Ritenuto per quanto sopra di sottoscrivere una convenzione con l'ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia (UEPE) perché possa perseguiresi l'obiettivo del reinserimento sociale di persone che hanno commesso atti delittuosi e per questo motivo devono scontare la pena;

Visto lo schema proposto dall'UEPE di Pavia e dato atto che il documento che ne contiene il testo è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 rubricato ' Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n.468;

Visto il D.M. 26 marzo 2001 intitolato ' Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274';

Vista la legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato";

Con voti unanimi

### DELIBERA

- di approvare per quanto in premessa detto, lo schema di convenzione proposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) di Pavia,, dando atto che esso è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza;
- di comunicare la decisione appena assunta all' ufficio UEPE di Pavia;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

CONVENZIONE TRA  
L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PAVIA  
E  
L'UNIONE MICROPOLIS

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia (già Centro di Servizio Sociale per Adulti) - di seguito denominato anche U.E.P.E. - (Codice Fiscale 96001150182), nella persona del Direttore reggente - dott.ssa Maria Perriello nata a Campora - SA - il 27.5.1954 - eletivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UEPE, in Via Oberdan n. 4

e

**l'Unione Micropolis (codice fiscale 95021580188)** nella persona del Presidente Rag. Daniele Taramaschi nato a Voghera il 06.07.1961, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Unione in Piazza Caduti per la Patria n.1 – 27050 Cervesina (Pv).

concordano che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà,

Visto che:

- L'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- la legge n. 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede all'art. 47 che "(...) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (...)";
- il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
  - all'art. 1 che "il trattamento rieducativo (...) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale",
  - all'art. 27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa",
  - all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
  - all'art. 118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo".
- La L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";
- il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce al comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria;
- la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 383/00 sulle "Associazioni di promozione sociale";
- il D.M. 26 marzo 2001, avente ad oggetto "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274", "sia per le pene inflitte dal Giudice di Pace sia per le opportunità offerte dal Tribunale";

- la L. 28 aprile 2014, n° 67, che introduce, nel settore penale adulti, la "sospensione del procedimento con messa alla prova", nuovo istituto giuridico che contempla al suo interno l'obbligo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in misura non inferiore a dieci giorni e che, in caso di esito positivo, consente l'estinzione del reato.

CONSIDERATO che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale definito con il condannato - o con la persona che svolge lavoro di pubblica utilità - e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze personali / familiari;

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### Articolo 1 - Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale (o che svolgono lavoro di pubblica utilità);
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività - ovvero del lavoro di pubblica utilità;
- favorire la costituzione di una rete di associazioni che accolgano gli affidati che hanno aderito ad un progetto riparativo o persone tenute a svolgere lavoro di pubblica utilità.
- 

##### Articolo 2 - Impegno delle parti

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna si impegna a:

- *collaborare con l'Unione Micropolis per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati, o le persone che svolgono lavoro di pubblica utilità, saranno inseriti,*
- *segnalare l'Unione medesima il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato, e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione; la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità potrà, invece, provenire dall'interessato e dal suo rappresentante legale;*
- comunicare il nominativo dell'assistente sociale incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, o in fase di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con cui l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;

- partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra l'affidato - o persona che svolge il lavoro di pubblica utilità - e il contesto in cui è inserito.

**L'Unione si impegna a:**

- individuare nel territorio di competenza risorse idonee per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti in esecuzione di pena, o tenute a svolgere lavori di pubblica utilità;
- **assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per tutti i soggetti inseriti in associazioni/organismi/enti, salvo i casi nei quali sia già prevista da parte dell'associazione/organismo/ente l'assicurazione del soggetto.**

**L'Unione suddetta si impegna a:**

- collocare, presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;
- prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l'U.E.P.E.;
- collaborare con l'U.E.P.E. nel redigere un progetto individuale per ogni singolo affidato che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall'interessato; detto progetto potrà essere autonomamente concordato in caso di lavoro di pubblica utilità;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l'U.E.P.E. e il condannato (ovvero la persona che svolge lavoro di pubblica utilità), l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- comunicare periodicamente all'U.E.P.E. le presenze del condannato (o del soggetto che svolge l.p.u.);
- segnalare tempestivamente - e prima di una eventuale rescissione del contratto - eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del condannato (o del soggetto che svolge l.p.u.);
- rilasciare all'affidato un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata;
- far pervenire all'U.E.P.E., relativamente alle persone che hanno svolto lavoro di pubblica utilità, una relazione sul suo andamento e copia del calendario complessivo delle presenze;

**Articolo 3 - Durata e diritto di recesso**

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E' da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - foro di Pavia.

Data,

UNIONE MICROPOLIS

U.E.P.E.

